



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di Norcia

comune.norcia@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Comune di Norcia. Variante Generale allo strumento urbanistico comunale. Trasmissione D.D. n. 992 del 3/02/2021.

Si invia in allegato, copia della Determinazione Dirigenziale n. 992 del 3/02/2021 relativa alla variante generale allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018.

Si attesta che l'atto allegato è conforme all'originale informatico conservato nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi della Regione Umbria – Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Allegati alla nota:

- ALLEGATO 1 - parere paesaggistico PRG Norcia (DG_0003831_2021)
- DD 992 del 03-02-2021 (DG_0003832_2021)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione
urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio

Dirigente

Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2704
FAX:

Indirizzo email:
scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE**

Servizio Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 992 DEL 03/02/2021

OGGETTO: Comune di Norcia. Variante Generale allo strumento urbanistico comunale - parere regionale di competenza ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" e ss. mm. e ii.;
Vista la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate";
Vista la L.R. 22 ottobre 2018 n. 8 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali";
Visto il Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie

correlate)";

Vista la D.G.R. n. 2003 del 30 novembre 2005 – Rete Ecologica Regione Umbria;

Vista la D.G.R. n. 598 del 7 Maggio 2015 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1311 del 9 novembre 2015.

Visto il P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23 luglio 2002 e successiva variante tematica n. 1.

PREMESSO CHE:

- in base a quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 8/2018, il Comune di Norcia ha trasmesso alla Regione Umbria la Variante Generale allo strumento urbanistico comunale, al fine dell'espressione del parere di competenza anche in materia paesaggistica, come previsto dal comma 10 del richiamato articolo;
- la nota di trasmissione è stata acquisita al protocollo della Regione Umbria in data 05/01/2021 0001586 e poi integrata con nota prot. n. 0001940 del 07/01/2021;
- a seguito di successivi confronti il Comune di Norcia ha ulteriormente integrato la documentazione di Piano con note prot. n. 0012601 del 22/01/2021, prot. n.18363 del 01/02/2021 e prot. n. 20581 del 03/02/2021, e con email integrativa del 1/02/2021, inviando la documentazione necessaria ai fini del parere di competenza di cui all'art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018.

RILEVATO CHE la documentazione consultabile nel link indicato nella nota richiamata in premessa, si compone dei sottoelencati atti e documenti:

ELABORATI PRG-PS

Elaborati costitutivi

- PS.1 Relazione Generale, con Allegati e Nota sull'adeguamento del PRG-PS a seguito delle procedure di VAS e controdeduzione alle osservazioni
- PS.1.1 Stralci per la consultazione, rapp. 1:5.000
- PS.1.2 Indicazioni di assetto per lo Spazio urbano. Repertorio
- PS.2 Carta della disciplina strutturale del territorio, rapp. 1:10.000
- PS.3 Norme Tecniche di Attuazione e Allegati:
 - Allegato A. Censimento dei beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica in variante al PdF e al Regolamento Edilizio (DCC n.12 del 27.03.2012). Estratto dalle NTA del PdF vigente del Comune di Norcia
 - Allegato B. Indirizzi e criteri per la gestione e la progettazione del verde pubblico e privato
 - Allegato C. Indirizzi per gli interventi nello spazio rurale
 - Allegato D. Elenco dei Beni culturali vincolati (Art.10 e Art.45 DLgs 42/2004)
 - Allegato E. Indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni da applicare all'interno dei Beni paesaggistici di cui agli artt.136 e 142 del DLgs 42/2004
 - Allegato F. Elenco dei Beni archeologici vincolati

Elaborati gestionali

VINCOLI SOVRAORDINATI

- PS.G1 - Vincoli di tutela paesaggistica e storico culturale, rapp. 1:30.000
- PS.G1.1 – Carta degli scostamenti tra le perimetrazioni delle zone boscate del PTCP e del PRG-PS, rapp. 1:30.000
- PS.G1.2 – Aree percorse dal fuoco, rapp. 1:30.000
- PS.G1.3 – Repertorio dei Beni culturali vincolati (art.10 e art.45 DLgs 42/2004)
- PS.G1.4 – Repertorio dei Beni archeologici e delle aree oggetto di tutela archeologica

- PS.G2 – Forme di tutela paesaggistica ai sensi del PTCP, rapp. 1:30.000
- PS.G3 – Vincoli di tutela ambientale, rapp. 1:30.000

GEOLOGIA

- PS.G4 – Relazione Geologica
- PS.G4.1 – Carta dei movimenti franosi, rapp. 1:10.000
- PS.G4.2 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1), rapp. 1:10.000
- PS.G4.3 – Carta dei rischi e delle vulnerabilità naturali e antropiche, rapp. 1:10.000
- PS.G4.4 – Carta di sintesi degli aspetti geologici, rapp. 1:25.000

VIABILITÀ

- PS.G5.1 – Classificazione della viabilità:
- PS.G5.1.1 – Classificazione della viabilità – Territorio, rapp. 1:10.000
- PS.G5.1.2 – Classificazione della viabilità – Capoluogo, rapp. 1:25.000
- PS.G5.2 – Perimetrazione Centri abitati, rapp. 1:10.000
- PS.G5.3 – Progetto viabilità Capoluogo, rapp. 1:10.000
- PS.G5.4 – Progetto viabilità variante di Serravalle, rapp. 1:5.000 – 1:1.000

RETE ECOLOGICA E TERRITORIO RURALE

- PS.G6.1 – Rete ecologica Regione Umbria alla scala comunale, rapp. 1:30.000
- PS.G6.1.1 - Siti Natura 2000 e relativi habitat
- PS.G6.2 – Uso del suolo del territorio rurale, rapp. 1:30.000
- PS.G6.3 – Aree agricole interessate dalle produzioni di qualità, rapp. 1:30.000

PAESAGGIO

- PS.G7 – Guida all’inserimento paesaggistico degli interventi:
- PS.G7.1 – Carta dei Caratteri del paesaggio e Paesaggi locali, rapp. 1:30.000
- PS.G7.2 – Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi

MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA URBANA

- PS.G8 – Guida per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana:
- PS.G8.1 – Struttura urbana minima – Variazione dell’assetto nel tempo, rapp. 1:100.000 / 15.000
- PS.G8.2 – Interventi per l’incremento della funzionalità della Sum di progetto – Metodologia e modalità

BILANCIO URBANISTICO

- PS.G9 – Stato di attuazione del PdF vigente
- PS.G9.1 – PdF Stato di attuazione, rapp. 1:30.000
- PS.G9.2 – PdF Repertorio del Capoluogo e centri frazionali, rapp. 1:5.000-1:4.000-1:2.000
- PS.G9.3 – Verifica comparativa tra zone omogenee del PdF e componenti del PRG-PS, rapp. 1:30.000
- PS.G9.3.1 - Verifica comparativa tra zone omogenee del PdF e componenti del PRG-PS – Repertorio, rapp. 1:5.000
- PS.G9.4 – Dimensionamento del PRG

ELABORATI PRG-PO

Elaborati costitutivi

- PO.1 Relazione, con Nota sull'adeguamento del PRG-PO a seguito delle procedure di VAS e controdeduzione alle osservazioni
- PO.2 Carta della disciplina operativa del PRG-PO n.1, rapp. 1:5.000
- PO.3 Norme tecniche di attuazione
- PO.3.1 Dotazioni territoriali e funzionali - verifica e soddisfacimento degli standard di legge
- PO.3.2 Schemi di assetto delle zone per delocalizzazione

- Verbale redatto in data 19/12/2020 tra l'Autorità competente in materia di VAS e l'Amministrazione proponente, quale il Comune di Norcia.

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2013 avente ad oggetto "Approvazione Documento Programmatico e schema di Piano secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2005".
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09/04/2019 avente ad oggetto "Adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale Parte strutturale – Adozione PRG - Parte Operativa di Base. - 1° Fase - Determinazioni".
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/10/2020 avente ad oggetto "Nuovo Piano Regolatore Generale Parte strutturale - Parte Operativa di Base. - 1° Fase Presa d'atto dei contenuti di cui alla Determinazione del Servizio valutazioni Ambientali della Regione Umbria n° 8212 del 18/09/2020 in ordine a parere motivato di VAS - Esame delle Osservazioni e delle controdeduzioni - Determinazioni".

PRESO ATTO CHE:

- La USL Umbria 2, con nota prot. n. 0164409 del 07/08/2019, ha effettuato la verifica di carattere igienico sanitario sul PRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 1/2015;
- Per quanto disposto dall'art. 16 comma 7 della L.R. 8/2018, il "Servizio Risorse idriche e rischio idraulico" della Regione Umbria ha espresso un primo parere di competenza su PRG adottato in merito agli aspetti idraulici, rilasciando alcune prescrizioni (prot. 65742 del 02/04/2019). Successivamente il "Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo" della Regione si è espresso ai fini idraulici anche sulle osservazioni, rilasciando alcune prescrizioni (prot. 224603 del 09/12/2020)
- Per quanto disposto dall'art. 16 comma 7 della L.R. 8/2018, il "Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche" della Regione Umbria ha espresso, un primo parere di competenza sul PRG adottato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (prot. 56998 del 22/03/2019), rilasciando alcune prescrizioni. Successivamente il "Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo" della Regione si è espresso ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 anche sulle osservazioni, rilasciando alcune prescrizioni (prot. 226030 del 10/12/2020).
- In merito alla procedura di VAS il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria, con propria Determinazione n. 8212 del 18/09/2020 ha espresso il proprio parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. integrato ai fini della valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni ed osservazioni ivi riportate. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Norcia, ha redatto un documento denominato "Verbale per la verifica dell'adeguamento del PRG al parere motivato VAS – sedute del 23/10/2020 e del 19/12/2020", nel quale è stato verificato che la documentazione integrativa prodotta fosse rispondente alle indicazioni/prescrizioni del Parere motivato di VAS, oltre alle valutazioni effettuate sulle osservazioni accolte dal Consiglio comunale.

TENUTO CONTO

- che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. il Responsabile del Servizio del Comune di Norcia ha espresso parere tecnico favorevole all'interno delle Delibere di Consiglio Comunale n. 8/2019 e la n. 32/2020.
- Che i sopra richiamati Servizi della Regione Umbria, tenuti ad esprimersi sulla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. 8/2018, hanno espresso parere di propria competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e ai fini idraulici, nel rispetto di alcune prescrizioni.
- Che lo scrivente Servizio esprime parere di competenza unicamente rispetto alla Parte Strutturale del PRG.

CIÒ PREMESSO,

CONSIDERATO ED ACCERTATO che a seguito di istruttoria tecnica redatta ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018, si ritiene opportuno proporre i seguenti rilievi e le conseguenti modifiche da apportare al P.R.G. P.S.:

A. Esame degli aspetti relativi al dimensionamento del PRG PS.

Il dimensionamento del nuovo Piano Regolatore Generale – parte strutturale, è stato redatto ai sensi dell'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015. All'interno dell'elaborato "PS.G9.4 Dimensionamento del PRG" sono presenti delle tabelle di verifica dei dati di dimensionamento del PRG PS in rapporto al consumo di suolo. Alla pagina 4 dell'elaborato emerge che, alla data del 13/11/1997, il consumo di suolo dello strumento urbanistico vigente (PdF) era pari a 3.223.154 mq, determinando quindi per il nuovo PRG PS - secondo i limiti fissati dall'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015 - un nuovo consumo di suolo ammissibile pari a 322.315 mq.

Nello stesso elaborato, alla pagina 2, è dichiarato che il consumo di suolo complessivo del PRG PS ammonta a 3.544.798 mq, inferiore ai 3.545.469 mq (3.223.154 + 322.315) ammessi dall'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015.

Alla pagina 3 del richiamato elaborato PS.G9.4 emerge in particolare una rappresentazione dettagliata delle superfici (222.233 mq) che sono state occupate dalle cosiddette Aree per l'Emergenza sisma 2016 (AE n.) che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 8/2018, non rientrano nel computo del consumo di suolo in quanto destinate dal PRG PS a funzioni di protezione civile; il punto a.4 della tabella indica una superficie pari a 74.210 mq di dette aree per l'Emergenza sisma 2016 che saranno invece riconvertite e destinate a residenza o attività, rientranti pertanto nel computo del dimensionamento del consumo di suolo del Piano.

Si prende atto che l'accoglimento da parte del Consiglio comunale di alcune osservazioni e l'adeguamento alle prescrizioni del Parere motivato di VAS hanno comportato il ridimensionamento di alcune Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti (ZN. n), la modifica di alcuni insediamenti previsti nel PRG PS adottato e l'inserimento di alcune nuove zonizzazioni. In particolare le nuove aree che determinano ulteriore consumo di suolo sono:

- la nuova ZN.20 – Vallecupa sud,
- i nuovi insediamenti consolidati e da consolidare prevalentemente residenziali in località Sant'Andrea, Campi Basso, Ancarano Piè del Colle, Cortigno, Paganelli e Ancarano Capo del Colle
- i nuovi insediamenti consolidati e da consolidare prevalentemente per attività in località zona industriale del capoluogo e Colle del Dasole

- la nuova area a Servizi privati di progetto nello spazio rurale (Prpr) in località Paganelli

In merito all'Ambito per l'allocazione di polo artigianale agroalimentare il PRG PS ha previsto per tale obiettivo esclusivamente la riqualificazione dell'area esistente situata lungo la piana di Santa Scolastica, attribuendo a tale previsione una quota di consumo di suolo pari a 10.000 mq. A tal uopo dovrà essere corretta la Relazione Tecnica nella quale il PRG PS attribuisce a tale ambito una quota pari a 20.000 mq, non conforme a quanto dichiarato nell'elaborato PS.G9.4.

Si prende atto della soppressione di alcune Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistica-sportiva all'aria aperta (Af.2, Af.3, Af.5, e Af.6) e l'inserimento di una nuova area (Af.8) in località Madonna delle Grazie che determina un nuovo consumo di suolo pari a 14.096 mq.

Gli interventi previsti per i siti da valorizzare per la fruizione turistico sportiva non comportano consumo di suolo, ad eccezione del sito n. 2 denominato Casale "Il Vallaccone", al quale il PRG PS attribuisce una superficie di consumo di suolo pari a 15.000 mq, per trasformare tale sito da destinazione agricola a destinazione ad attività di servizi.

L'elaborato PS.G9.4 rappresenta infine il dimensionamento delle zone agricole utilizzabili per delocalizzazioni – ZD che, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della L.R. 8/2018, non sono computate nel dimensionamento. Il processo di adeguamento del Piano al Parere motivato di VAS e all'accoglimento delle osservazioni, ha comportato l'eliminazione delle ZD.2 e ZD.4 e l'inserimento della ZD.7 in località Vallecupa e della ZD.8 in località Madonna delle Grazie.

Nella documentazione trasmessa relativa al PRG PS non è presente il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali del Piano come previsto dal RR 2/2015; vi è un elaborato del PRG PO che rappresenta tale dimensionamento. Si prescrive che detto elaborato venga riportato anche nel PRG Parte Strutturale.

La Relazione Tecnica presenta delle incongruenze in merito al dimensionamento e pertanto dovrà essere adeguata con quanto indicato nell'elaborato PS.G9.4 – Dimensionamento del PRG.

B. Esame dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e di altri vincoli sovraordinati.

Il tematismo delle aree boscate è stato riepilogato nella tavola "PS.G1.1 Carta degli scostamenti tra le perimetrazioni delle zone boscate del PTCP e del PRG-PS" e mette a confronto le aree boscate definite da PRG PS e le aree boscate individuate dal PTCP, oltre ad essere disciplinato dall'art. 116 delle NTA di PRG PS. Si prescrive che per tali aree vale unicamente quanto disciplinato dall'art. 85 della L.R. 1/2015.

In merito a tale tematismo si prende atto che in sede di VAS il Comune ha intrapreso una procedura di verifica della consistenza di alcuni ambiti boscati (14 zone di attenzione) oggetto di verifica da parte di AFOR, che sono state integrate negli elaborati del PRG PS.

Dal parere rilasciato da AFOR emerge che la stessa Agenzia, nel proprio parere di competenza, aveva espresso le seguenti considerazioni:

- le fasce ripariali sono sempre escluse dalle Aree Boscate anche quando mostrerebbero i caratteri dimensionali e qualitativi previsti dalla normativa regionale per la definizione di bosco;
- alcune macroaree boscate non sono inserite nelle Aree Boscate di PRG e altre non boscate sono invece inserite come viene illustrato, quale esempio non esaustivo, dall'Atlante delle macroaree;
- molte discontinuità cartografate non sono ammissibili secondo i limiti di legge (ad esempio: fossi catastali, strade vicinali abbandonate, ecc) e quindi

dovrebbero essere modificate e di conseguenza inserite nelle Aree Boscate di PRG;

- in alcune parti i poligoni sembrano eccessivamente arrotondati con eventuali problemi per la futura verifica della fascia di rispetto (20/50 metri) ex art. 85 comma 4 L.R. 1/2015.

In merito a tali considerazioni di AFOR nel “Verbale per la verifica dell’adeguamento del PRG al parere motivato VAS – sedute del 23/10/2020 e del 19/12/2020” viene espresso quanto segue: *sono state effettuate le verifiche e i conseguenti adeguamenti dei perimetri delle aree boscate così come indicate. In ogni caso è prescritto che prima della approvazione di progetti di nuovi interventi ammessi dal PRG, il Comune provveda ad acquisire preventivamente la certificazione sulla consistenza boschiva ai sensi della DGR 1098/2005 (art. 116 NTA PRG PS).* Il Comune dovrà attentamente verificare che il PRG PS sia opportunamente adeguato alle indicazioni espresse da AFOR nel proprio parere di competenza sopra richiamato. Si prescrive in ogni caso il rispetto del parere di AFOR e il relativo adeguamento degli elaborati di PRG.

L’ampliamento dell’area produttiva isolata di Serravalle (Colle del Dasole) presuppone una certificazione sull’area boscata ai sensi della DGR 1098/2005, citata nell’elaborato di accoglimento delle osservazioni, trasmessa dal Comune di Norcia con nota pec prot n.18363 del 01/02/2021; si prescrive il rispetto di quanto certificato.

Si prescrive che il PRG PS dovrà essere adeguato, qualora necessario, alle indicazioni espresse da AFOR e sopra richiamate. Si prescrive che negli ambiti dove non sono stati opportunamente certificati gli scostamenti delle aree boscate da parte della competente AFOR ai sensi della DGR 1098/2005, le tavole di Piano dovranno essere corredate anche da tutti gli ambiti boscati previsti dal PRG e dal PTCP.

Si ribadisce comunque che gli insediamenti non devono prevedere la trasformazione delle aree boscate, né della relativa fascia di transizione.

Si prescrive che eventuali previsioni che generano interferenze degli insediamenti con gli ambiti boscati previsti dal PTCP e dal PRG e con le relative fasce di transizione dovranno essere stralciate. In ogni caso la modifica della consistenza dell’area boscata deve necessariamente essere certificata dalla competente AFOR, ai sensi della D.G.R. 1098/2005 e procedere con la relativa variante ai sensi dell’art. 32 comma 4 lett. g) della L.R. 1/2015. In merito alla individuazione degli ambiti boscati, si richiama il rispetto di quanto riportato nella nota della Regione Umbria, Servizio Urbanistica e Espropriazioni, prot. 6868 del 16 gennaio 2013, che specifica anche la necessità di verificare tramite l’esame dell’ortofotocarta e dello stato dei luoghi, l’esatta consistenza dei boschi, per i quali - comunque individuati - vige quanto stabilito dall’art. 85 della L.R. 1/2015. Lo scostamento del confine dei boschi in danno degli stessi, determina violazione di legge, anche nel caso in cui il PRG parte strutturale non lo abbia previsto per un errore di individuazione dei boschi stessi.

Si prescrive che tutte le previsioni interferenti con le aree boscate individuate dal PTCP dovranno essere ulteriormente ripериметrate escludendo dalle stesse tutto l’ambito vincolato o, in alternativa, dovrà essere prodotta apposita certificazione ai sensi della DGR 1098/2005.

Tutte le previsioni del PRG PS che interferiscono con le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, dovranno rispettare quanto stabilito dall’art. 108 della L.R. 1/2015 e dal R.D. 523/1904, oltre che dal vigente PTCP.

Il parere di competenza sulla presente variante in materia paesaggistica, trasmesso via mail in data 03/02/2021, è espresso dalla Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela dei beni paesaggistici e dalla Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale, con le relative prescrizioni, reso ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

C. Censimento degli edifici, art. 89 comma 4 LR 1/2015.

L'allegato A alle NTA di PRG PS ha recepito la normativa riferita al censimento degli edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico architettonico e culturale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 12 del 27/03/2012; il PRG-PS riporta l'individuazione di detti edifici nell'elaborato PS.02 e l'art. 67 delle NTA ne indica la disciplina.

Per i Beni culturali ed edilizia rurale tipica censiti, come già illustrato il PRG-PS rinvia alla normativa contenuta nel Censimento dei Beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica contenuta nell'Allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG-PS stesso.

Si prescrive che tutti gli interventi previsti per gli edifici censiti dovranno essere rispettosi di quanto previsto dalla DGR n. 852/2015. La modifica e/o l'aggiornamento del Censimento dovrà comunque essere attuata con il ricorso a procedure di variante urbanistica di cui all'art. 32 comma 4 lett. l) della L.R. 1/2015.

D. Piani di settore.

Il Comune ha inserito nel PRG PS i tematismi e la relativa disciplina (Capo 3° NTA) delle aree sensibili e della previsione del rischio. L'elaborato PS.2 individua fondiariamente come Aree sensibili quelle interessate da rischio di dissesto idrogeologico, rischio sismico, rischio idraulico, rischio nivale/slavine ed esposte alla vulnerabilità degli acquiferi, che distingue in *Aree instabili* e *Aree vulnerabili*, al fine di promuovere la prevenzione e riduzione dei rischi. Il PRG-PS, ai sensi della LR 8/2018, promuove la prevenzione e riduzione dei rischi favorendo la conoscenza delle situazioni di sensibilità del territorio e delle relative condizioni di criticità, in ordine alle quali dispone adeguate previsioni di uso e trasformazione, di messa in sicurezza, di eventuale delocalizzazione dei manufatti edilizi e delle relative attività.

Si prescrive il rispetto dei pareri ai fini idraulici e geologici rilasciati dai Servizi regionali competenti e di quanto stabilito dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata vigente in materia.

Si prende atto che l'insediamento consolidato e da consolidare prevalentemente residenziale inserito in loc. Ancarano Capo del Colle e interferente con un'area ZIN (zone di attenzione di aree instabili o che determinano situazioni di instabilità) è stato oggetto di valutazione favorevole da parte del Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria, a condizione che *le aree rimangono non edificabili fino alla eliminazione delle pericolosità presenti, secondo la specifica normativa commissariale, a seguito della quale saranno attuabili gli interventi secondo la disciplina del PRG.*

Si prescrive, ai sensi dell'art. 107 della L.R. 1/2015, il rispetto del PTA (Piano di Tutela delle Acque) e del Piano di gestione del Distretto Idrografico, anche in relazione ai punti di captazione delle risorse idro-potabili presenti nel territorio comunale.

E. Esame insediamenti e spazio rurale.

Si prescrive il rispetto del "Testo unico governo del territorio e materie correlate" L.R. 1/2015, del Regolamento Regionale n. 2/2015, della D.G.R. 598/2015 e ss.mm.ii., e dei relativi atti di indirizzo emanati, pertanto gli insediamenti e lo spazio rurale devono essere conformati a tale normativa, così come le relative Norme Tecniche di Attuazione; devono essere disapplicate le normative previgenti, qualora in contrasto con la L.R. 1/2015, fermo restando la disciplina prevista in merito dalla L.R. 8/2018.

Si prescrive che tutte le Zone Agricole utilizzabili per nuovi insediamenti (ZN. n.), siano interamente computate nel calcolo del consumo di suolo complessivo del PRG PS.

Le altezze massime attribuite ai vari tessuti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono stati introdotti all'interno delle NTA di PRG Parte Operativa. Si prescrive che le altezze massime consentite siano ricondotte anche alla disciplina di PRG Parte Strutturale e dovranno essere rispettose del contesto urbano circostante, come previsto dall'art. 95 comma 5 della L.R. 1/2015. Gli indici di utilizzazione fondiaria dovranno essere verificati con il contesto urbano esistente e con gli indici territoriali perequati di cui all'art. 28 delle NTA di PRG PS.

Si prende atto che il Comune intende prevedere alcuni interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale di aree interessate da edifici esistenti residenziali e non residenziali posti a margine di insediamenti urbani esistenti, classificando tali aree come zone Rpa; in tali zone è prevista l'introduzione di attività extralberghiere, attività connesse alle attività agricole e attività di servizi ai sensi dell'art. 91 comma 5 della L.R. 1/2015. Si prescrive che per tali ambiti individuati nello spazio rurale le destinazioni e le tipologie degli interventi ammessi sono quelli di cui al Titolo IV Capo I Sezione III della L.R. 1/2015.

Si rilevano interferenze indicate nelle macroaree di Castelluccio e di San Martino con le fasce di rispetto cimiteriale; si prescrive il rispetto del vincolo cimiteriale, che resta di fatto sovraordinato.

Si prescrive il rispetto di quanto stabilito dall'art. 96 della L.R. 1/2015 in merito alle aree di valore storico, culturale e paesaggistico, da perimetrare nel PRG PS.

Al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, la distanza tra zone e territori ove ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali (L.157/1992 e L.R. 14/1994) è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

Si prescrive il rispetto di quanto previsto all'art. 100 comma 1 della L.R. 1/2015, in merito alle varie tipologie di strade, presenti nel territorio comunale di Norcia.

Si rileva che alcune nuove previsioni sono interessate dalla presenza di manufatti edilizi esistenti. Il Comune dovrà accertarne la legittimità – così come di competenza per tutto il territorio comunale – o, qualora riscontri l'assenza/difformità dei necessari titoli abilitativi, dovrà portare a completa definizione l'eventuale iter (accertamento di conformità, con esito positivo o negativo) previsto dalla normativa vigente, prima di procedere all'approvazione del piano regolatore in argomento. In caso contrario le previsioni dovranno essere stralciate.

Alcuni nuovi insediamenti non sono individuati in contiguità con l'edificato esistente, come invece stabilito dall'art. 95 comma 2 lett. a) della L.R. 1/2015 e dall'art. 15 comma 9 della L.R. 8/2018; gli stessi potranno permanere soltanto qualora costituiscano conferma di previsioni già vigenti o di attività in essere congruamente autorizzate, di eventuali ampliamenti delle stesse, o di attività produttive e per servizi la cui localizzazione dovrà essere adeguatamente motivata dal Comune. In alternativa si prescrive che tali ambiti siano conformati allo spazio rurale e sottoposti alla relativa disciplina prevista dalla L.R. 1/2015.

In relazione al sito da valorizzare per la fruizione turistico sportiva n. 2, denominato Casale "Il Vallaccone", il PRG PS attribuisce una superficie di consumo di suolo pari a 15.000 mq, ed una SUC massima di 4 volte la SUC esistente. Stante la comunicazione trasmessa dal Comune di Norcia in data 01/02/2021, che definisce tale superficie esistente pari a 2000 mq, in considerazione di quanto rilevato anche nel "Verbale per la verifica dell'adeguamento del PRG al parere motivato VAS – sedute del 23/10/2020 e del 19/12/2020" sopracitato, si prescrive che tale SUC massima possa essere pari a due volte la SUC esistente.

In merito alla nuova previsione a servizi privati Prpr in loc. Paganelli, destinata alla realizzazione di un maneggio, si prescrive che soltanto nell'area perimetrata a servizi privati potrà essere realizzato il maneggio stesso e le relative attrezzature, mentre

all'esterno possono essere realizzati gli interventi di cui al Titolo IV Capo I Sezione III della L.R. 1/2015.

Per le aree prevalentemente residenziali non presenti nello strumento urbanistico vigente, che vengono inserite nella presente proposta di PRG PS, individuandole come "insediamento consolidato e da consolidare", dovrà essere verificata la congruenza con quanto disciplinato dall'art. 94 del R.R. 2/2015.

Relativamente alla nuova previsione di insediamento consolidato e da consolidare prevalentemente residenziale e alla modifica dell'area a disciplina pregressa non attuata con simbolo a "dotazioni e infrastrutture di protezione civile" riferite alla macroarea di Popoli, il Comune dovrà garantire il rispetto del dimensionamento del consumo di suolo così come indicato nell'elaborato PS.G9.4.

F. Aree di particolare interesse agricolo

Le aree di particolare interesse agricolo individuate nel PRG-PS corrispondono a quelle individuate con specifica variante al PdF previgente (1989, in adeguamento ai contenuti della L.R. 52/1983). Il PRG PS individua inoltre aree di particolare interesse agricolo di compensazione che, in base a quanto stabilito dall'art. 121 delle NTA ed in caso di riduzione delle aree di particolare interesse agricolo, possono essere impegnate ai fini di una compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 della L.R. 1/2015.

G. Attività zootecniche

Nelle tavole di PRG PS sono individuati gli allevamenti presenti nel territorio comunale. Al fine di garantire il rispetto delle distanze di cui all'art. 95 comma 4 della L.R. 1/2015, il Comune dovrà verificare puntualmente le caratteristiche dimensionali degli allevamenti esistenti, come previsto dall'art. 142 comma 2 del R.R. 2/2015, ed eliminare la previsione di eventuali nuovi insediamenti residenziali del P.R.G. – P.S. posti in avvicinamento con gli allevamenti avicoli, suinicoli ed ittigenici aventi una superficie utile coperta di almeno 100 metri quadrati, qualora si determinino da questi distanze inferiori a metri lineari 600.

Con riferimento alla "Area agricola speciale del Pian Grande" il PRG PS individua un ambito per la "localizzazione preferenziale di nuovi manufatti per attività agro-zootecniche", disciplinate dall'art. 126 comma 2 delle NTA. Tale previsione potrà essere attuata unicamente in conformità con quanto previsto per lo spazio rurale dalla L.R. 1/2015 e previo parere degli Enti competenti alla tutela del vincolo, e pertanto dovrà essere modificato il citato articolo in tal senso. Si prescrive per tale area il rispetto delle normative edilizie ed ambientali che sono in capo al Comune di Norcia, ed in virtù di ciò dovrà essere stralciata dal citato articolo la parte non congruente.

H. Attività estrattive

L'elaborato PS.2 individua le attività estrattive presenti nel territorio comunale, distinguendole tra cave attive e cave dismesse. Si prescrive il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 2/2000 e s.m.i., dalla L.R. 1/2015 e s.m.i. e dal P.R.A.E.

I. Struttura Urbana Minima (SUM)

Gli artt. 38 e 39 delle NTA di PRG PS e gli elaborati PS.G8.1 e PS.G8.2.05 disciplinano e individuano gli elementi insediativi, funzionali ed infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la *Struttura urbana minima* – Sum ai sensi dell'Art.21, comma 2, lett.d) della LR 1/2015, dell'Art.27 della LR 8/2018, e in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 164/2010, le cui linee guida dovranno essere applicate nel PRG PO al fine di individuare puntualmente gli elementi costituenti la SUM stessa.

J. Norme Tecniche di Attuazione

Si prescrive che le NTA siano conformi alle norme vigenti contenute nella L.R. 1/2015 e nel R.R. 2/2015 e che vengano adeguate in virtù delle prescrizioni riportate nel presente atto.

In merito alle norme di salvaguardia riferite al PRG Parte Operativa si ricorda che tale procedura è obbligatoriamente contestuale a quella del PRG Parte Strutturale ai sensi dell'art. 16 comma 12 della L.R. 8/2018.

La procedura prevista nell'art. 25 delle NTA dovrà essere conforme a quanto disciplinato in merito dall'art. 72 della L.R. 1/2015.

Gli istituti della perequazione, della premialità e della compensazione, oltre alla determinazione dell'indice territoriale perequato, previsti nell'art. 28 della NTA, dovranno essere conformi alla disciplina di cui al Titolo II Capo V Sez I della L.R. 1/2015.

Per quanto concerne quanto previsto all'art. 81 comma 4, inerente la ex cava di Misciano è prevista la riqualificazione dell'area per strutture di pubblica utilità attrezzate con impianti sportivi e la destinazione a dotazione di protezione civile. Si prescrive il rispetto di quanto previsto alla L.R. 8/2018 circa la destinazione prevalente di tale area, o il suo computo all'interno del dimensionamento del Piano.

Per quanto previsto all'art. 102 Mobilità alternativa per i piani di Castelluccio, si ribadisce che tale area è a destinazione agricola e/o boscata e che al momento non è realizzabile l'infrastruttura ipotizzata.

La disciplina degli Insediamenti di valore storico/culturale prevista al Capo 2° delle NTA di PRG PS, dovrà essere congruente con quanto disciplinato in merito dalla L.R. 1/2015, anche in relazione agli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui al Titolo II Capo V Sezione II della medesima Legge regionale.

L'art. 156 comma 6 in merito alla possibilità che il PRG PO per esigenze può modificare il perimetro delle ZaUNI fino ad un massimo del 10% in aumento o in diminuzione, va stralciato.

K. Altre Prescrizioni

Si evidenzia che è esclusiva competenza e responsabilità del Comune, sulla base delle certificazioni dei professionisti incaricati e del responsabile del procedimento, l'obbligo di trasporre nel PRG Parte Strutturale ed operativo i perimetri degli ambiti vincolati dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) e dei vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché di altri piani sovraordinati, oltre che il puntuale rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni rilasciate nella presente determinazione.

Si ribadisce la prescrizione generale che impone il rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 1/2015, dal R.R. 2/2015, dagli atti di indirizzo previsti dalla L.R. 1/2015 e dalla DGR n. 598 del 7/05/2015 (come modificata e integrata dalla DGR n. 1311 del 09/11/2015) pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 25/11/2015, in merito ai contenuti del PRG e delle allegate NTA, e pertanto tutti gli elaborati del PRG dovranno essere adeguati ai sensi di tali norme, anche con specifico riferimento allo spazio rurale, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 8/2018.

In particolare si ribadisce che per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, fatta salva l'individuazione da parte del Comune di determinati ambiti territoriali inedificabili ai sensi del comma 3 dell'art. 89 della L.R. sopra citata, i quali potranno comunque essere computabili ai fini dell'indice di utilizzazione territoriale, per come stabilito dall'art. 90 della L.R. 1/2015.

Qualora vi siano all'interno del presente PRG parte strutturale dei contenuti propri del PRG parte operativa, il Comune dovrà provvedere a trasferire tali contenuti al PRG parte operativa o al regolamento comunale per l'attività edilizia, ai sensi di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 20 e dal comma 3 dell'art. 263 della L.R. 1/2015, prima dell'approvazione del presente PRG PS.

Si prescrive il rispetto del parere di carattere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL Umbria 2, con nota prot. n. 0164409 del 07/08/2019, nei termini previsti dall'art. 28 comma 2 della L.R. 1/2015.

Si prescrive il rispetto di quanto contenuto nella Determinazione regionale n. 8212 del 18/09/2020 inerente la procedura di VAS e di VincA ed il rispetto della vigente normativa per gli interventi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e all'interno dell'area del Parco dei Monti Sibillini.

Si prescrive il rispetto del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 espresso dai Servizi regionali competenti per come previsto dall'art. 16 della L.R. 8/2018.

Si prescrive il rispetto del parere ai fini idraulici espresso dai Servizi regionali competenti per come previsto dall'art. 16 della L.R. 8/2018.

Si prescrive il rispetto del parere ai fini paesaggistici rilasciato dalla Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela dei beni paesaggistici e dalla Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Considerato che lo scrivente Servizio esprime parere di competenza unicamente rispetto alla Parte Strutturale del PRG

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. sulla base degli esiti delle attività istruttorie espletate ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. 8/2018, **di prescrivere quanto sopra riportato nei precedenti punti da A. a K.**, ivi compreso il parere paesaggistico, trasmesso con mail in data 03/02/2021 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di stabilire che l'atto del Consiglio Comunale di approvazione del PRG PS dovrà riportare tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e recare espressa dichiarazione del Responsabile del procedimento di avvenuta ottemperanza per ciascuna delle prescrizioni stesse, anche ai fini della successiva pubblicazione dell'atto, da cui dipende l'efficacia del piano;
3. di specificare che, fermo restando quanto previsto dagli art. 2 commi 5 e 6, 243, commi 5 e 6, nonché all'art. 271 comma 3, della Legge Regionale 1/2015, la pubblicazione da parte della Regione degli atti del PRG PS approvata dal Comune, non presuppone la verifica degli adempimenti compiuti dal Comune conseguenti al presente provvedimento, in quanto l'approvazione del PRG PS ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. 8/2018 è di competenza del Comune. Di conseguenza resta integro il potere della Regione, nell'ambito delle procedure degli artt. 252 e 253 della L.R. 1/2015, anche a seguito di specifiche istanze e segnalazioni, di provvedere ad applicare quanto previsto dall'art. 266, commi 4 e 5, della legge regionale 1/2015.
4. di specificare che i documenti ed elaborati tecnici e amministrativi che costituiscono il PRG Parte Strutturale, trasmessi dal Comune di Norcia, sono depositati presso la sede regionale di Perugia, Piazza Partigiani n.1.
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/02/2021

L'Istruttore

Gianluca Roscini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Maria Elena Franceschetti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/02/2021

Il Dirigente

- Sandro Costantini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

L.

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Comune di Norcia - Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa. Parere in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 16, comma 10 della l.r. 8/2018 delle Sezioni Pianificazione del paesaggio e tutela dei beni paesaggistici e Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio.

Premessa

Richiamata la legge regionale n. 8 del 22 ottobre 2018 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”, ed in particolare l’art.16, comma 10 , secondo cui *“la regione esprime il parere di competenza sulla variante anche in materia paesaggistica”*;

Richiamata la determina dirigenziale N. 8212 DEL 18/09/2020 del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria relativa a “Art. 15 del D.Lgs. n.152/06, art. 5 della l.r 12/2010 e s.m.i. DPR 357/97 - Processo di VAS integrato con la Valutazione di Incidenza - Comune di Norcia - Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa. Parere motivato favorevole.”

Richiamato il verbale del 19/12/2020 sottoscritto dall’Autorità competente in materia di VAS e dall’amministrazione comunale, inerente “verbale per la verifica dell’adeguamento del PRG al Parere motivato VAS – sedute del 23 ottobre e del 19 dicembre 2020”;

Esaminati gli elaborati di PRG PS e PO trasmessi dal Comune di Norcia con nota pec prot. 29134 del 28/12/2020, acquisita al prot. regionale con n. 1586 del 05/01/2021, avente ad oggetto: trasmissione elaborati PRG parte strutturale e PRG parte operativa adeguati al parere motivato di VAS, alla delibera di controdeduzione delle osservazioni, al verbale di adeguamento– istanza di convocazione conferenza istituzionale ai sensi dell’art. 29 della l.r. 1/2015”;

Vista le successive integrazioni trasmesse con le note pec del Comune di Norcia acquisite al prot. regionale n.12601 del 22/01/2021 (inerente il parere dell’AFOR Umbria sulle aree boscate attenzionate) e prot. 18363 del 01/02/2021 (inerente i chiarimenti per gli aspetti urbanistici);

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione
urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio

Dirigente *ad interim*

Ing. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 6485
FAX:

Indirizzo email:
scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Vista l'ulteriore integrazione, in esito ai chiarimenti richiesti per gli aspetti paesaggistici, di cui alla nota comunale prot. 2927 del 03.02.2021, acquisita al prot. regionale con n. 0020581 del 03/02/2021, relativa all'aggiornamento degli elaborati grafici (scaricabili al link indicato nella nota): "PS.G1 Vincoli di tutela paesaggistica e storico-culturale" e "PS.G2 Forme di tutela paesaggistica del PTCP"; nuovi elaborati grafici: "PS.G2.1 Fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua nello spazio rurale – territorio comunale" e "PS.G2.2 Fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua nello spazio rurale – stralci"; PS.3.NTA aggiornamento alcuni articoli, Allegati G,H,I (verifiche paesaggistiche);

Richiamati i propri precedenti pareri prot. 0197176 del 23.10.2019 e prot. 0130376 del 29.07.2020, espressi nella fase di Valutazione ambientale strategica.

Premesso quanto sopra, preso atto anche del generale ridimensionamento delle previsioni di nuovi insediamenti e/o ampliamenti degli insediamenti esistenti nelle aree soggette a tutela paesaggistica a seguito dello svolgimento della Valutazione ambientale strategica, si ritiene di esprimere parere favorevole in materia paesaggistica, così come prevede l'art. 16, comma 10 della l.r. 8/2018, nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito, in riferimento agli elementi segnalati con conseguenti modifiche da apportare al PRG PS:

BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL DLGS 42/2004

- Rif. Art.64 Prescrizioni per le Emergenze: Beni paesaggistici delle NTA PS

Al comma 3, si evidenzia che gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al DM 12.10.1962 «Capoluogo e dintorni» e DM 26.09.1973 «Pian Grande e Pian Piccolo», sono riconosciuti ai sensi dell'attuale art.136, comma 1 lett.c, e anche lett. d) bellezze panoramiche del DLgs 42/2004);pertanto la disciplina del PTCP da rispettare è, oltre il comma 6 dell'art. 38, anche quella del comma 7 dello stesso articolo; inoltre il riferimento all' "allegato I" non appare pertinente.
L'articolo andrà aggiornato come sopra descritto.

In riferimento all'art. 64, comma 4 delle NTA PS, si evidenzia che non appare pertinente il riferimento all'Allegato G.

Per i commi 5, 6 e 7 dell'art. 64 rivedere il corretto riferimento all'Allegato E.

- **Relativamente ai Beni paesaggistici di cui all' art. 142 del Dlgs 42/2004, comma 1, lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna**, si fa presente, ai fini di una corretta applicazione e individuazione della tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), che in relazione alle fasce di rispetto (buffer), ed in particolare agli shape file forniti dalla Regione Umbria, che la rappresentazione eseguita in ambiente GIS, non presenta la corretta interruzione all'inizio e alla fine dei corsi d'acqua, come indicato nella descrizione del layer nel servizio di consultazione di Umbriageo, Webgis dei Beni Paesaggistici.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Negli elaborati "PS.G2.1 Fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua nello spazio rurale – territorio comunale" e "PS.G2.2 Fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua nello spazio rurale – stralci" si segnalano refusi sull'individuazione dei corsi d'acqua, che dovranno essere corretti.

In riferimento agli elaborati appena richiamati si prescrive comunque il rispetto dell'art. 39, comma 4, punto 3) del PTCP, che ammette la possibile eccezione per le zone B e per le zone C,D,F del DM 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del PTCP (e cioè 23 LUGLIO 2002)

Rif. Art. 115 Reticolo idrografico ed annessa vegetazione ripariale delle NTA PS

Al comma 8, la disciplina deve garantire il divieto di edificabilità per una fascia di 10 m dalle sponde o dal piede dell'argine dei corsi d'acqua soggetti alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142, c.1. lett.c), come prevede l'art. 39, comma 4, punto 3) della normativa del PTCP.

Dovrà inoltre essere inserito un comma specifico contenente la disciplina relativa alle "aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale" in conformità all'art. 39, comma 4, lett. b) della normativa del P.T.C.P.

- **Beni paesaggistici di cui all' art. 142 del Dlgs 42/2004, comma 1, lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**

Rif. Art. 116 Zone boscate e relative fasce di transizione delle NTA PS, e relativa delimitazione rappresentata nell'Elaborato "PS. G.1 Vincoli di tutela paesaggistica e storico-culturale" e nell'elaborato "PS. G.1.1 Carta degli scostamenti tra le perimetrazioni delle zone boscate del PTCP e del PRG-PS".

Preso atto che l'AFOR Umbria ha evidenziato (nota prot. 13821 del 03.08.2020) che *"La perimetrazione delle Aree Boscate di PRG proposta presenta alcune criticità di carattere generale che dovrebbero essere oggetto di verifica e conseguente modifica"*, con particolare riferimento ad alcuni aspetti segnalati nel parere stesso illustrati quali esempi non esaustivi;

Si ritiene che ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 111 della l.r. 1/2015, nonché ai fini del rispetto della normativa vigente per dette aree, il Comune dovrà considerare *Territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art. 142, comma 1. lett.g)*, quelli individuati dal PTCP di Perugia e quelli individuati dal P.R.G., fatto salvo quanto già verificato e certificato dall'AFOR Umbria con i propri pareri, gli eventuali scostamenti dovranno essere verificati e approvati ai sensi della vigente disciplina regionale; ad ogni buon conto si rammenta inoltre che costituiscono bosco e quindi sono soggetti alla tutela di cui al citato art. 142, comma 1, lett. g) del Dlgs 42/2004, i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (vedi anche art. 4 del Dlgs n. 34/2018), e in base all'art. 5 della l.r. 28/2001, "i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo", come definiti dall'art. 72 del r.r. 7/2002.

Pertanto, a completamento di quanto già evidenziato sopra, per quanto riguarda le forme di tutela paesaggistica derivanti dal P.T.C.P., esaminati gli aggiornamenti



Regione Umbria

Giunta Regionale

degli elaborati grafici trasmessi con le integrazioni, si ritiene che complessivamente il Piano si possa ritenere conforme alla disciplina paesaggistica del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia (così come approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 76 del 18/07/2000, successiva variante di adeguamento al PUT -L.R. 27/2000- approvata con DCP n. 59 del 23/07/2002, e variante tematica approvata con DCP n. 13 del 03/02/2009), sempre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Elaborato PS.G02 Forme di tutela paesaggistica del PTCP – relativamente al tematismo “aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua principali di rilevanza territoriale”, sembra sia stato riportato il perimetro delle fasce tutelate di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) del Dlgs 42/2004 e non la tematica del PTCP di cui all’art. 39, comma 4, lett. b) appena richiamata (vedi Repertorio delle componenti paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali e insediative di definizione comunale - scala 1:25.000 del P.T.C.P.); l’Elaborato andrà quindi aggiornato in conformità a tale tematismo del PTCP.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Rif. Art.81 Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva NTA PS

Relativamente alla previsione per l’ambito denominato Casale “Il Vallaccone”, per il quale si prevede un consumo di suolo pari a 15.000 mq, prevedendo che *“Gli interventi saranno attuati mediante modalità attuativa diretta, diretta condizionata o indiretta ai sensi del RR 2/2015, secondo le quantità edificatorie che saranno assentite e che non potranno essere superiori a quattro volte la SUC esistente”*.

Evidenziato che l’area, in ambito collinare, è soggetta alla tutela paesaggistica di cui all’art. 142, comma 1, lett. f) parco nazionale dei Monti Sibillini, che attualmente vi insistono beni immobili risalenti al 1600 di pregio storico-architettonico, individuati come Beni culturali sparsi nel territorio e dell’edilizia rurale tipica” ai sensi dell’art. 89, c. 4, della l.r. 1/2015;

Al fine di conservare il carattere distintivo, di alto pregio paesaggistico e storico-architettonico, si ritiene che possa essere compatibile una SUC massima di 2 volte la SUC esistente, salvaguardando comunque i caratteri estetico-percettivi-panoramici e storico-architettonici, che contraddistinguono il sistema dell’edificato esistente e del relativo contesto agricolo e naturale, e nel rispetto delle tutele esistenti; la disciplina richiamata andrà quindi aggiornata.

Rif. Art. 126 Area agricola speciale del Pian Grande NTA PS

Nella zona ad est di Castelluccio in località “I Collacci” indicata con apposito simbolo nell’ELab.PS.2 viene previsto un ambito per la “localizzazione preferenziale di nuovi manufatti per attività agro-zootecniche”, disciplinate al comma 2 dell’art. 126; evidenziando per detta previsione (ricadente all’interno dell’area di notevole interesse pubblico di cui al DM 26.09.1973 «Pian Grande e Pian Piccolo»), significative criticità paesaggistiche, si prescrive che eventuali interventi, possano essere effettuati solo in conformità a quanto ammissibile dalla l.r. 1/2015, e a condizione che venga realizzata una riqualificazione paesaggistica delle aree compromesse e degradate presenti nell’ *Area agricola speciale* prevedendo idonee misure di mitigazione e compensazione paesaggistica, anche al fine del rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza con nota n. 0135904 del 07.08.2020, acquisita durante la fase di VAS.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Guida paesaggistica (Elab. PS. G7.2 e NTA PS)

Come già precedentemente più volte evidenziato, preme ancora sottolineare che, al fine di non disperdere lo sforzo profuso e per cogliere appieno l'occasione offerta dai contenuti dell'elaborato guida paesaggistica e delle Norme tecniche - che fungono da indispensabile richiamo e approfondimento - si auspica che gli stessi, siano coadiuvati da un semplice documento di poche pagine, agile nella consultazione e contenente i passaggi salienti per chi si pone nell'ottica di intervenire nella progettazione nel rispetto del paesaggio e dei contenuti conoscitivi e prescrittivi del PRG. Tale documento, snello e coinciso, ad uso dell'amministrazione, della cittadinanza e dei tecnici, avrebbe la funzione di 'manuale di istruzioni' finalizzato a facilitare l'applicazione delle misure del corretto inserimento paesaggistico delle trasformazioni nel territorio comunale. Ciò al fine di agevolare il lavoro dei tecnici comunali, dei cittadini, dei professionisti che potrebbero non conoscere le peculiarità del territorio e del paesaggio di riferimento.

Si ritiene infine opportuno riconfermare in particolare le seguenti prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria, espresse con parere acquisito al prot. regionale con n. 0135904 del 07.08.2020:

- *"in caso di presenza di strutture delocalizzate a carattere temporaneo o SAE in prossimità di beni culturali, nonché di opere e sistemazioni rese necessarie per esigenze di protezione civile connesse alla fase emergenziale e propedeutiche alla ricostruzione post sisma 2016, dovrà essere valutato, in via prioritaria, negli anni futuri ed al termine dell'uso emergenziali di tali aree, il ripristino dello stato dei luoghi contestualmente alla ricostruzione degli edifici danneggiati;*
- *si dovrà prevedere il ripristino dello stato dei luoghi nei casi di strutture ed opere eseguite all'interno di aree soggette a vincolo e in zona omogenea A intra moenia, contestualmente alla ricostruzione degli edifici danneggiati, nonché escludere dalle previsioni di PRG PS e PO future strutture a carattere temporaneo in tali aree a seguito di analoghe circostanze;*
- *per la zona A extra moenia si dovrà prevedere una riqualificazione paesaggistica-ambientale e rinaturalizzazione dei suoli al termine della sua utilizzazione per l'emergenza. In ogni caso il progetto di recupero paesaggistico dovrà escludere nuove volumetrie;*
- *per quanto riguarda le aree rientranti nel dm 26.09.1973 "pian grande e pian piccolo" il piano non dovrà prevedere ulteriore consumo di suolo;"*.

Roberta Panella
Sezione Programmazione del territorio e
promozione della qualità del paesaggio

Sabrina Scarabattoli
Sezione Pianificazione del paesaggio
e tutela dei beni paesaggistici

**Il Dirigente ad interim del Servizio
Sandro Costantini**

